

1^a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione,
editoria, digitalizzazione)

23 aprile 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

2.0.28

Spinelli, De Priamo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 2. bis

(Misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore)

1. All'articolo 185 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "punto vendita" aggiungere le seguenti: ", nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori."

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), i distributori e i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro, non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato, nei casi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3-ter. Nei casi previsti al comma 1, lettera b), il trasporto, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito, se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

3-quater. Con i decreti ministeriali di cui al comma 1 dell'articolo 178 bis del presente decreto legislativo, possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione."»